

Codice A1906A

D.D. 13 gennaio 2023, n. 8

**L.R. 23/2016: Istanza di autorizzazione al rinnovo e all'ampliamento dell'autorizzazione alla coltivazione di una cava di sabbia e ghiaia ubicata in località Biglini 8 nel territorio del Comune di Monticello d'Alba (CN). Pos. M1950C.**



**ATTO DD 8/A1906A/2023**

**DEL 13/01/2023**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A19000 - COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE**

**A1906A - Polizia mineraria, cave e miniere**

**OGGETTO:** L.R. 23/2016: Istanza di autorizzazione al rinnovo e all'ampliamento dell'autorizzazione alla coltivazione di una cava di sabbia e ghiaia ubicata in località Biglini 8 nel territorio del Comune di Monticello d'Alba (CN). Pos. M1950C.

Vista l'istanza ai sensi della l.r. 23/2016 tendente a ottenere il rinnovo e l'ampliamento dell'autorizzazione alla coltivazione di una cava di sabbia e ghiaia ubicata in località Biglini 8 nel territorio del Comune di Monticello d'Alba (CN), presentata, alla Regione Piemonte, Direzione Competitività del sistema regionale, Settore Polizia mineraria cave e miniere, in data 05/08/2022 prot. n. 8816 dal Sig. Begani Maurizio in qualità di legale rappresentante della società STROPPIANA S.p.A., avente sede legale e domicilio fiscale in Alba (CN), corso Unità d'Italia n. 21 ha presentato . L'autorizzazione estrattiva viene richiesta per anni cinque.

Preso atto che:

Con nota prot. 9099 del 11/08/2022 il Settore Polizia Mineraria Cave e Miniere ha provveduto alla comunicazione dell'avvio del procedimento ex l. 241/1990 e alla convocazione della prima Conferenza di Servizi;

nel 2017 la Ditta propose un primo progetto di ampliamento della cava che venne sottoposto alla Fase di Verifica della procedura VIA. L'iter si concluse con l'esclusione dell'intervento dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale; la cava venne autorizzata con provvedimento conclusivo del procedimento unico SUAP n. 30/2017-SUAP del 8.10.2018 con scadenza al 8.10.2023;

il presente progetto di rinnovo ed ampliamento è stato sottoposto alla Fase di Verifica della procedura VIA ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 03/04/2006, n. 152 che si è conclusa con l'esclusione dell'intervento dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (Esito procedimento di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale della Provincia di Cuneo n. 584 del 09.03.2022);

in merito ai vincoli di natura pubblicistica l'area interessata non è sottoposta a vincoli per scopi idrogeologici di cui alla L.R. n. 45/89, e non risulta soggetta a tutela paesaggistica dalla norma di cui all'art. 142, comma 1, lettera c), del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n°42 in quanto è completamente esterna alla fascia di 150 m di rispetto dalla sponda del Fiume Tanaro;

il sito d'intervento non rientra all'interno di Siti di Interesse Comunitario (SIC), Siti di Interesse Regionale (SIR) o Zone di Protezione Speciale (ZPS) ed è esterna alla Buffer Zone del Sito Unesco "I paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe-Roero e Monferrato". Il sito d'intervento rientra invece all'interno nella Zona Naturale di Salvaguardia "Fascia Fluviale del Fiume Tanaro" istituita con Deliberazione della Giunta Regionale 12 aprile 2019, n. 45-8770;

il progetto di ampliamento si articola su 3 settori descritti in progetto definiti settori 4-5-6. Sul settore 4 (Nord) sono previste operazioni di scavo e parziale ritombamento; sul 5 (Ovest) operazioni di scavo; sul 6 sono previste solo operazioni di riprofilatura dei terreni;

la porzione in ampliamento interesserà i terreni al foglio n. 13, mappali nn. 92, 93, 94, 97, 98, 100, 101, 338 (parte), 367, 412 (parte), 413 (parte), 430, 431 e 437 nel Comune di Monticello d'Alba;

la superficie in ampliamento risulta di 47.642 mq, per cui la superficie totale di cava aumenterà a 114.870 mq. E' previsto un ampliamento del volume estraibile di ca 38.600 m<sup>3</sup> oltre ai 124.000 m<sup>3</sup> già autorizzati, per un totale di 162.600 m<sup>3</sup>. Dall'avvio lavori sono stati estratti circa 94.000 m<sup>3</sup>, ne consegue che nei prossimi anni vi sarà ancora un volume utile da asportare pari a circa 68.600 m<sup>3</sup>;

gli interventi di recupero ambientale prevedono il ripristino dell'area coltivata con: riporto dello strato di coltivo pari a m 0,50 su tutto l'intervento (autorizzato più ampliamento), sulle aree scavate e sulle scarpate; ritombamento parziale del settore 4 (Nord) utilizzando terreno sterile presente a copertura del giacimento, sfridi non utilizzabili per questioni qualitative e limi di lavaggio. Verrà successivamente eseguito un inerbimento con adeguato miscuglio di seme e la formazione di fossi di guardia al ciglio superiore delle scarpate e dei fossi di scolo all'interno del fondo.

Considerato che:

in data 6/10/2022 è stato effettuato un sopralluogo istruttorio presso l'area in questione, al fine della verifica dello stato dei luoghi, accertando che la porzione di cava oggetto di ampliamento non risulta attualmente interessata dai lavori di coltivazione;

in data 14/10/2022 si è svolta la Conferenza di Servizi istruttorie dalla quale è scaturita la necessità di provvedere all'approfondimento progettuale con la richiesta di integrazioni come da nota prot. 11764 del 26/10/2022;

con nota prot. 12588 del 14/11/2022 il proponente ha provveduto ad inviare quanto richiesto, necessario per il proseguimento del procedimento amministrativo di cui all'oggetto, e successivamente con nota prot. n. 13816 del 07/12/2022 ha inviato a tutti i partecipanti all'atto, come integrazione spontanea, un approfondimento condotto sul regolamento regionale 3/R "Indirizzi regionali per il riempimento dei vuoti di cava in attuazione dell'articolo 30 della legge regionale 17 novembre 2016, n. 23 in materia di attività estrattive";

il Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere con nota prot. n. 13650 del 05/12/2022, ha convocato per il giorno 12 dicembre 2022 la prima riunione della Conferenza di Servizi decisoria, ai sensi della l. 241/90 art. 14 comma 2 e della l.r. 23/2016;

la Conferenza di Servizi in data 12.12.2022 ha ritenuto esaustive le integrazioni prodotte dalla società istante esprimendo pertanto parere favorevole in merito al progetto di "rinnovo e ampliamento dell'autorizzazione alla coltivazione della cava di sabbia e ghiaia ubicata in località Biglini 8 del Comune di Monticello d'Alba (CN) Pos. M1950C";

in relazione alla procedura di variante urbanistica, la Conferenza di Servizi, prendendo atto del parere del Comune di Monticello d'Alba dal quale si è evinto che il Consiglio Comunale si sarebbe espresso oltre i tempi della Conferenza, ha ritenuto di dover sospendere i tempi istruttori fino all'acquisizione dell'autorizzazione comunale alla variante urbanistica, necessaria per il rilascio dell'atto finale ai sensi della l.r. 23/2016;

con nota ns. prot. 110 del 09/01/2023 è stata trasmessa al Settore Polizia Mineraria Cave e Miniere la deliberazione n. 30 del Consiglio Comunale di Monticello d'Alba, avente oggetto: "variante urbanistica semplificata al piano regolatore generale comunale, ai sensi del comma 15 bis dell'articolo 17 bis della legge regionale 5 dicembre 1977 n. 56, per rinnovo e ampliamento

dell'autorizzazione alla coltivazione della cava Biglini 8 Mellea, da parte della ditta Stroppiana S.p.A." nella quale si esprime parere favorevole alla Variante semplificata al P.R.G. ai sensi del comma 15bis dell'art. 17bis della L.R. 56/1977;

l'istruttoria è stata condotta ai sensi dell'art 10 della l.r. 23/2016, il quale stabilisce i criteri per il rilascio dell'autorizzazione alla coltivazione di cava;

l'istruttoria, anche in ordine ai predetti criteri di cui all'art. 10 della l.r. 23/2016, la cui documentazione è conservata agli atti del Settore Polizia Mineraria, cave e miniere, ha avuto esito positivo;

la Conferenza di Servizi, acquisiti i pareri di:

- AIPO ns. prot. 11237 del 12/10/2022 e prot. n. 13850 del 07/12/2022;
- Comune di Monticello d'Alba prot. 13960 del 13/12/2022;
- Comune di Monticello d'Alba autorizzazione variante Urbanistica, prot. 135 del 09/01/2023;
- Difesa del Suolo Regione Piemonte prot. 00011606 del 21/10/2022;

ha espresso parere favorevole al progetto.

Considerato inoltre che:

da quanto sopra esposto l'approvazione dell'istanza ex l.r. 23/2016 avanzata dalla società STROPPIANA S.p.A. per il rinnovo e ampliamento dell'autorizzazione alla coltivazione di una cava di sabbia e ghiaia ubicata in località Biglini 8 nel territorio del Comune di Monticello d'Alba (CN) avviene a seguito della:

- accertata congruità dei lavori di scavo finora eseguiti con il progetto approvato;
- verifica che il progetto dei lavori ancora da eseguire è compatibile con lo stato dei luoghi e con quanto precedentemente approvato;
- presentazione da parte del proponente di idonei atti di disponibilità dei terreni oggetto dell'istanza ai sensi della l.r. 23/2016, mediante contratto di comodato d'uso tra la parte proprietaria e la società STROPPIANA S.p.A. per la durata di anni dieci registrato all'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Cuneo al prot. 86848 del 23/6/2022;

il progetto stesso:

- permette di mantenere il livello occupazionale anche nell'indotto;
- assicura la gestione dell'area sotto il profilo della vigilanza e della sicurezza;
- garantisce la restituzione del sito alla preesistente attività agricola.

Considerato inoltre che:

i lavori di coltivazione, rimodellamento geomorfologico e recupero ambientale della cava di sabbia e ghiaia in località Biglini 8 nel territorio del Comune di Monticello d'Alba (CN) comprensivi delle aree in ampliamento sono realizzati sui mappali: foglio n. 13, mappali nn. 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 176, 338 (parte), 339 (parte), 340 (parte), 353, 354, 367, 368, 369, 411 (parte), 412 (parte), 413 (parte), 421, 430, 431 e 437;

è necessario presentare una fideiussione, sostitutiva di quella in essere, ai sensi dell'art. 33 della l.r. 23/2016 e secondo i criteri della D.G.R. n. 17 – 8699 Piemonte del 5 aprile 2019, per un importo complessivo di € 537.800,00 (cinquecentotrentasettemilaottocento), in capo alla Regione Piemonte, calcolata per la durata dei lavori fino al 8.10.2028 più 12 mesi a garanzia del controllo del recupero ambientale;

per quanto sopra esposto si ritiene di accogliere l'istanza di autorizzazione di rinnovo e ampliamento dell'autorizzazione alla coltivazione di una cava di sabbia e ghiaia ubicata in località Biglini 8 nel territorio del Comune di Monticello d'Alba (CN) presentata da STROPPIANA S.p.A. per una durata di anni cinque e scadenza al 8.10.2028 alle seguenti specifiche condizioni:

- viene rilasciata l'autorizzazione al rinnovo e ampliamento dell'autorizzazione alla coltivazione di una cava di sabbia e ghiaia ubicata in località Biglini 8 nel territorio del Comune di Monticello d'Alba (CN) per una durata di anni 5 (cinque anni), e scadenza al 8 ottobre 2028

oltre a mesi 12 (dodici) durante il quale devono essere eseguite tutte le cure colturali e le opere ausiliarie, dalla comunicazione di fine lavori per il sito in loc. Biglini 8 nel territorio del Comune di Monticello d'Alba (CN), come da istanza avanzata dal STROPPIANA S.p.A. per le opere di rimodellamento morfologico e recupero ambientale, sui mappali sopra indicati;

- la fideiussione, ai sensi dell'art 33 della l.r. 23/2016 e secondo i criteri della D.G.R. n. 17 – 8699 Piemonte del 5 aprile 2019, da presentare alla Direzione Competitività del Sistema Regionale Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere, deve essere pari a € 537.800,00 (euro cinquecentotrentasettemilaottocento). La polizza fideiussoria, deve essere presentata entro 30 giorni dalla notifica dell'atto e l'autorizzazione sarà efficace a far data dalla notifica dell'accettazione della suddetta polizza;
- dovrà essere effettuato un monitoraggio sul corso d'acqua, almeno delle quattro sezioni trasversali ribattute, comprensivo delle batimetrie; tale monitoraggio dovrà effettuarsi periodicamente, oltre che in occasione degli eventi di piena del fiume Tanaro;
- viste le analisi di permeabilità in sito, al fine di poter verificare, al termine dell'intervento, il mantenimento di un suolo ed un sottosuolo dell'area oggetto di intervento con caratteristiche di permeabilità compatibili con l'intorno circostante, dovranno essere effettuate prove di permeabilità durante le fasi abbancamento e i risultati dovranno essere trasmessi al settore scrivente;
- dovranno essere osservate le prescrizioni di cui al parere AIPO prot. n.11237 del 12/10/2022 allegato al presente provvedimento;
- il proponente è tenuto ad osservare le prescrizioni del presente atto autorizzativo e tutte le specifiche condizioni, non in contrasto con l'attuale determinazione, dettate dal provvedimento finale di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale della Provincia di Cuneo n. 584 del 09.03.2022;
- l'inosservanza ad ogni singola prescrizione contenuta nella presente determinazione comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 37 commi 2 e 3 della l.r. 23/16;
- sono fatte salve le disposizioni di cui al D.P.R. n.128/1959 sulle norme di Polizia Mineraria e quelle previste dal Codice Civile o da regolamenti locali.

Tutto ciò premesso,

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- d.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" (artt. 4 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità", 14 "Indirizzo politico-amministrativo" e 17 "Funzioni dei dirigenti");
- Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) del Bacino del Po approvato con DPCM 24 maggio 2001 e pubblicato sulla GU n. 183 dell'8 agosto 2001;
- legge statutaria n. 1 del 4 marzo 2005 "Statuto della Regione Piemonte", Titolo VI (Organizzazione e personale), Capo I (Personale regionale), artt. 95 (Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità) e 96 (Ruolo organico del personale regionale);
- d.lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale";
- l'articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione

degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

- d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- circolare del Gabinetto della Presidenza regionale prot. n. 6837/SB 01.00 del 5 luglio 2013 contenente prime indicazioni interpretative e operative per l'applicazione del sopra citato decreto legislativo;
- l.r. del 14 ottobre 2014, n. 14 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- l.r. del 17 novembre 2016 n. 23 "Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave";
- l.r. del 14 dicembre 1998, n. 40 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione";
- D.G.R. 14 giugno 2021, n. 1-3361 "Parziale modifica della disciplina del sistema dei controlli interni approvata con D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046";
- D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120 "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164;
- il D.M. 1 marzo 2019 n. 46 "Regolamento relativo agli interventi di bonifica, di ripristino ambientale e di messa in sicurezza, d'emergenza, operative permanente, delle aree destinate alla produzione agricola, ai sensi dell'articolo 241 del D.Lgs 152/2006";
- Decreto del Presidente della Giunta Regionale 2 ottobre 2017, n. 11/R Regolamento regionale recante: "Attuazione dell'articolo 39 della legge regionale 17 novembre 2016, n. 23 in materia di attività estrattive";
- Decreto del Presidente della Giunta Regionale 25 marzo 2022, n. 3/R. Regolamento regionale recante: "Indirizzi regionali per il riempimento dei vuoti di cava in attuazione dell'articolo 30 della legge regionale 17 novembre 2016, n. 23 in materia di attività estrattive";
- DGR 5 aprile 2019 n. 17-8699 "Art. 33 l.r. 23/2016 - Aggiornamento 2019 delle Linee Guida per gli interventi di recupero ambientale di siti di cava e miniera";
- D.Lgs 30 maggio 2008 n. 117 che, in attuazione della direttiva 2006/21/CE, norma la gestione dei rifiuti che derivano dall'attività estrattiva, e che modifica la direttiva 2004/35/CE;
- DGR n. 45-8770 del 12 aprile 2019 di istituzione della Zona Naturale di Salvaguardia del Fiume Tanaro;
- visto il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.) 2022-2024 approvato con DGR n. 1-4936 del 29 aprile 2022.;

*determina*

per quanto espresso in premessa e che qui sostanzialmente e integralmente si richiama:

1. è rilasciata l'autorizzazione, alla Società STROPPIANA S.p.A, con sede legale e domicilio fiscale in Alba (CN), corso Unità d'Italia n. 21 al rinnovo e ampliamento dell'autorizzazione

alla coltivazione di una cava di sabbia e ghiaia ubicata in località Biglini 8, nel territorio del Comune di Monticello d'Alba (CN) per una durata di anni cinque e scadenza al 8.10.2028;

2. i lavori di coltivazione, rimodellamento geomorfologico e recupero ambientale della cava di sabbia e ghiaia in località Biglini 8 nel territorio del Comune di Monticello d'Alba (CN) sono realizzati sui mappali: foglio n. 13, mappali nn. 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 176, 338 (parte), 339 (parte), 340 (parte), 353, 354, 367, 368, 369, 411 (parte), 412 (parte), 413 (parte), 421, 430, 431 e 437;
3. restano valide tutte le prescrizioni non in contrasto con l'attuale determinazione, dettate dall'esito di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale della Provincia di Cuneo Provvedimento Dirigenziale n. 584 del 09.03.2022 e dal procedimento unico SUAP n. 30/2017-SUAP del 8.10.2018;
4. in relazione al progetto in essere, entro 30 (trenta) giorni dal rilascio del presente provvedimento è necessario presentare una fideiussione, sostitutiva di quella in essere, ai sensi dell'art. 33 della l.r. 23/2016 e secondo i criteri della D.G.R. n. 17 – 8699 Piemonte del 5 aprile 2019, per un importo complessivo di € 537.800,00 (auro cinquecentotrentasettemilaottocento). in capo alla Regione Piemonte, calcolata per la durata dei lavori fino al 8.10.2028 più 12 mesi a garanzia e cure colturali delle opere di recupero ambientale;
5. la fideiussione dovrà contenere le seguenti specifiche:
  - 1.

1. estinzione solo a seguito di assenso scritto di liberazione da parte del beneficiario . La durata della fideiussione dovrà in ogni caso essere posticipata fino al controllo dell'attuazione delle opere di recupero ambientale; il controllo non potrà avvenire prima di 12 mesi per le opere agricole e 36 mesi per tutte le altre opere dalla data di scadenza dell'autorizzazione o dalla realizzazione delle ultime opere di recupero ambientale qualora successive;
2. esclusione dell'applicazione dell'art. 1957 del Codice Civile;
3. obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, in base alla fideiussione, entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta del beneficiario, restando inteso che, ai sensi dell'art. 1994 del Codice Civile, il fideiussore deve rinunciare al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
4. obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, a seguito di semplice avviso alla Società esercente, senza necessità di preventivo consenso da parte di quest'ultima, che nulla potrà eccepire al fideiussore in merito al pagamento stesso.

Sono fatte salve le disposizioni di cui al D.P.R. 128/1959 sulle norme di Polizia Mineraria e quelle previste dal Codice Civile o da regolamenti locali.

La presente determinazione sarà inviata oltre che alla ditta istante al Comune di Monticello d'Alba, alla Provincia di Cuneo, per quanto di competenza.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ovvero ricorso giurisdizionale innanzi al TAR rispettivamente entro 120 o 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza del provvedimento amministrativo ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi degli artt. 23 e 40 del d.lgs. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente nella sezione "Amministrazione trasparente".

IL DIRIGENTE

(A1906A - Polizia mineraria, cave e miniere)

Firmato digitalmente da Edoardo Guerrini

Allegato



Prot. n.(\*) \_\_\_\_\_

Alessandria,(\*) \_\_\_\_\_

(\*riportato nel metadati DoQui e nella relativa nota PEC di trasmissione)

Class. Doqui: A, 6.10.20/02\_Pidr/A/841.2022/PICN3934/2

Alla REGIONE PIEMONTE  
Direzione Competitività del Sistema Regionale  
Settore Polizia mineraria, cave e miniere  
PEC: [attivitaestrattive@cert.regione.piemonte.it](mailto:attivitaestrattive@cert.regione.piemonte.it)

**OGGETTO:** PICN 3934 – Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi art. 7 l. 241/1990. Convocazione della Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14 della l. 241/90 e dell'art. 19 della l.r. 23/2016. POS: M1950C .

**Conferenza dei servizi in data 14/10/2022 ore 10:00**

**Richiedente:** STROPPIANA S.p.a.

Il sottoscritto Dirigente Direzione Territoriale Idrografica Piemonte Orientale,

**VISTA** la nota in data 11/08/2022 prot. 9099 di codesto Settore regionale (acquisita al prot. AIPo al n. 19170 del 11/08/2022), con la quale si dà comunicazione dell'avvio del procedimento in oggetto relativo all'istanza di rinnovo e ampliamento dell'autorizzazione alla coltivazione di una cava di sabbia e ghiaia ubicata in località Biglini 8 nel territorio del Comune di Monticello d'Alba (CN), in sponda sinistra del fiume Tanaro in fascia B del P.A.I. e viene resa disponibile la relativa documentazione progettuale al link:

["https://comunica.regione.piemonte.it/publications/infostore/2/M1950C\\_apliamento\\_2022?secret=43589a\\_bda8f9d49f93de695c5a8d431c"](https://comunica.regione.piemonte.it/publications/infostore/2/M1950C_apliamento_2022?secret=43589a_bda8f9d49f93de695c5a8d431c).

**CONSIDERATO** che, per quanto è stato possibile verificare agli atti, non risulta che siano stati espressi da parte di questa Agenzia, pareri in merito nell'ambito del procedimento autorizzativo della coltivazione della Cava Biglini 8 nel territorio comunale di Monticello d'Alba assentita alla Ditta Stroppiana S.p.a. rispetto ai seguenti procedimenti e relativi provvedimenti illustrati nell' *"Elaborato 1: Relazione tecnica – agosto 2022"*:

- *Valutazione di Impatto Ambientale che si conclude con l'espressione di un giudizio positivo di compatibilità ambientale da parte della Provincia di Cuneo (Determina del Dirigente del Servizio V.I.A. della Provincia di Cuneo n. 2011/1993 del 06.05.2011);*
- *Autorizzazione all'escavazione venne poi rilasciata dal Comune di Monticello d'Alba con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 79 del 08.10.2012;*
- *Nel 2017 la Ditta propose un primo progetto di ampliamento della cava che venne sottoposto alla Fase di Verifica della procedura VIA ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale", e dell'art. 4 della L.R. 14/12/1998, n. 40 e s.m.i. "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione". Tale procedura si conclude con l'esclusione dell'intervento dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (Esito procedimento di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale della Provincia di Cuneo n.78 del 12.01.2017).*
- *Successivamente la cava venne autorizzata con provvedimento conclusivo del procedimento unico SUAP n. 30/2017-SUAP del 8.10.2018 con scadenza al 8.10.2023. Il presente progetto di rinnovo ed ampliamento è stato a sua volta sottoposto alla Fase di Verifica della procedura VIA ai sensi dell'art.*

Agenzia Interregionale per il fiume Po

Ufficio Operativo di Alessandria  
Piazza Turati 4, 15121 Alessandria  
Tel.0131-254095 fax 0131-260195

[www.agenziapo.it](http://www.agenziapo.it)

[ufficio-al@agenziapo.it](mailto:ufficio-al@agenziapo.it)

PEC: [ufficio-al@cert.agenziapo.it](mailto:ufficio-al@cert.agenziapo.it)



*6 del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 e s.m.i. che si è conclusa con l'esclusione dell'intervento dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (Esito procedimento di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale della Provincia di Cuneo n.584 del 09.03.2022).*

**ESAMINATA** la documentazione progettuale sopra richiamata, depositata agli atti della scrivente Agenzia, e sulla base della quale viene espresso il presente parere di competenza ai soli fini idraulici;

**VISTI** i risultati della modellazione idraulica effettuata per i diversi tempi di ritorno e scenari considerati, in ottemperare alle richieste di approfondimento della Regione Piemonte – Direzione OO.PP., Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica – Settore Difesa del Suolo, nonché le considerazioni finali dei progettisti in ordine alla compatibilità idraulica dell'intervento in progetto;

**VISTO** il T.U. 523/1904;

**VISTE** le Norme di Attuazione del P.A.I. (adottate con la Deliberazione n. 18 del 26.04.2001 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po);

**PRESCINDENDO** da ogni altro parere od autorizzazione che dovessero essere necessari in base alle vigenti norme di legge nazionali e regionali, in particolar modo per quanto riguarda gli aspetti ambientali e paesaggistici, quelli urbanistici, il rispetto del Regolamento Forestale Regionale, la tutela della flora e fauna;

**SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE, PER QUANTO DI COMPETENZA, AI SOLI FINI IDRAULICI  
AI SENSI DEL T.U. 523/1904 e del P.A.I.**


al rinnovo e ampliamento dell'autorizzazione alla coltivazione di una cava di sabbia e ghiaia ubicata in località Biglini 8 nel territorio del Comune di Monticello d'Alba (CN), per come meglio rappresentato nei relativi elaborati progettuali prodotti, che depositati agli atti della scrivente Agenzia, formano parte integrante del presente parere, anche se non materialmente allegati allo stesso, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. copia conforme del progetto esecutivo delle opere in argomento dovrà essere trasmessa all'Ufficio Operativo di Alessandria (in formato digitale), riservandosi quest'Agenzia di esprimere eventuali ulteriori prescrizioni;
2. per la sistemazione finale del sito di cava si dovrà procedere con idonea sistemazione superficiale con terreno agrario (spessore di almeno 50 cm) e idoneo inerbimento per contrastare i possibili fenomeni erosivi superficiali in attesa del ripristino effettivo delle colture agrarie previste nel piano di recupero ambientale, garantendo inoltre idonee pendenze per consentire il corretto smaltimento delle acque di scorrimento superficiali, così come previsto dal piano di recupero ambientale di cui al progetto presentato;
3. durante l'esecuzione dei lavori in parola, dovranno essere attuati tutti i provvedimenti che all'atto esecutivo l'Ufficio Operativo di Alessandria riterrà eventualmente necessari nei riguardi della salvaguardia del buon regime idraulico. Resta inteso che in fascia A-B non è autorizzata la presenza di strutture (uffici, bagni, spogliatoi, ecc.) e materiali, benché con carattere temporaneo, che a causa di possibili incrementi del livello idrometrico potrebbero costituire materiale flottante e potenzialmente pericoloso;
4. gli accumuli temporanei dei materiali estratti dovranno essere organizzati in modo tale da non indirizzare, in caso di piena, le acque del fiume verso opere idrauliche o infrastrutture civili;
5. per qualsiasi esigenza idraulica, nonché nel caso in cui si dovessero introdurre modifiche all'andamento del corso d'acqua in argomento, il piano di coltivazione dovrà essere adattato alle nuove condizioni senza che la Ditta richiedente possa pretendere indennizzi o compensi di qualunque genere;
6. l'AIPo, in qualità di Autorità Idraulica, si riserva inoltre di ordinare direttamente alla ditta Richiedente qualsiasi successivo intervento si ritenga necessario per la corretta esecuzione dei lavori e/o ripristino dello stato dei luoghi, a giudizio insindacabile dell'AIPo stessa o della Regione Piemonte per quanto di propria competenza;
7. rimane l'onere in capo al richiedente, su richiesta dell'Autorità idraulica competente, di provvedere a proprie spese, per come già sopra riportato al punto 5), all'adeguamento del piano di coltivazione, per ogni eventuale successiva esigenza connessa alla necessità di realizzare opere di manutenzione e/o difesa idraulica in alveo e/o sulle sponde e relative pertinenze idrauliche e nelle latitanti aree golenali (adeguamento e/o nuova realizzazione di arginature/opere di contenimento dei livelli idrici di piena), o


alla modifica della vigente pianificazione di bacino;

8. ogni modifica al progetto autorizzato con le imposte prescrizioni, dovrà essere nuovamente autorizzata da questa Agenzia; l'esecuzione di opere difformi dallo stesso o l'inosservanza delle condizioni prescritte comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste delle vigenti disposizioni legislative e potrà dar luogo alla dichiarazione di decadenza mediante semplice atto amministrativo da notificare mediante raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata alla Ditta richiedente. Resta inteso che qualora, nel corso dell'iter autorizzativo dovesse emergere la necessità di prevedere modifiche alle opere sino ad ora progettate ed agli atti di questa Agenzia, o di integrare ulteriormente le stesse con opere accessorie, queste dovranno essere oggetto di specifico nuovo parere da parte di AIPo;
9. il presente atto non sostituisce alcun'altra autorizzazione prevista dalle normative vigenti il cui rilascio dovrà essere richiesto agli Enti preposti;
10. la Ditta richiedente dovrà comunicare all'Ufficio Operativo AIPo di Alessandria per iscritto, anche a mezzo posta elettronica certificata, la data di inizio e fine lavori. A lavori ultimati dovrà inoltre essere trasmessa idonea dichiarazione congiunta asseverata del Direttore dei Lavori e del Proponente, nella quale si attesti che *"l'intervento è stato realizzato conformemente al progetto presentato ed in ottemperanza alle prescrizioni impartite nell'autorizzazione idraulica rilasciata da quest'Agenzia"*. La documentazione trasmessa dovrà essere altresì completata con l'invio del "Certificato di regolare esecuzione" dell'intervento di che trattasi, allegando idonea documentazione AS BUILT (planimetria di rilievo, profili e sezioni idoneamente quotate degli interventi realizzati) da geo-referenziarsi ad idonei caposaldi di cui occorrerà fornire le relative monografie (descrizione, coordinate, quote, documentazione fotografica), nonché idonea documentazione fotografica;
11. per tutta la durata della relativa concessione di coltivazione della cava, dovranno essere adottate tutte le necessarie misure per la sicurezza dei lavoratori operanti nel cantiere, in relazione al possibile pericolo in caso di innalzamento dei livelli idrici in alveo, provvedendo al relativo monitoraggio dei livelli del corso d'acqua, ed alle necessarie misure di protezione civile, che dovessero rendersi necessarie. Per come detto al punto 3), non potranno essere localizzate nelle aree golenali (fasce A e B) aree baraccamenti (spogliatoi, bagni, ecc...), aree di deposito materiali, le stesse dovranno essere tutte mantenute all'esterno del limite della fascia B del PAI (ossia all'esterno dell'area esondabile). In corrispondenza del cantiere, dovranno essere posti in sito regolari cartelli che pongano avviso di pericolo in caso di innalzamento delle acque, disponendo eventuali allarmi sonori. Il cantiere dovrà essere sgomberato da personale e mezzi prima che i livelli idrici del corso d'acqua raggiungano valori incompatibili per la sicurezza, e l'accesso al cantiere dovrà essere interdetto a chiunque, sotto la vigilanza e cura della Ditta richiedente tenendo in debito conto il possibile coinvolgimento delle relative area golenali potenzialmente interessate da possibili fenomeni esondativi. Resta in ogni caso a carico del Richiedente ogni responsabilità del controllo del traffico veicolare e pedonale e delle operazioni lavorative nel cantiere, del relativo monitoraggio del corso d'acqua, per tutta la durata dei lavori, rimanendo in capo allo stesso ogni responsabilità in merito. Si dovrà prestare la massima attenzione, in generale, ai relativi livelli di allerta riportati nei bollettini di allerta meteo-idrologica e a quelli di previsione delle piene emessi dal Centro Funzionale della Regione Piemonte consultabili al link: <http://www.arpa.piemonte.it/bollettini/elenco-bollettini>, cliccando sui relativi bollettini di interesse, l'evoluzione della situazione in tempo reale potrà essere direttamente visualizzata sui siti dedicati della Regione Piemonte, collegandosi al seguente link: <https://www.meteo3r.it/app/public/>, cliccando su "misure", adottando all'occorrenza tutte le necessarie misure di sicurezza che dovessero rendersi necessarie.
12. a tale riguardo si fa presente che l'area di Cava di cui al procedimento in oggetto, sita in Comune di Monticello d'Alba (CN) sulla sponda orografica sinistra del fiume Tanaro, risulta collocata all'interno della fascia B del fiume PAI ed in area allagabile, secondo l'individuazione delle medesime risultanti dal Decreto n. 72/2022 del 10/06/2022 del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po, avente ad oggetto "art. 68 del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., art. 57, comma 4 delle Norme di attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del Bacino del fiume Po (PAI-Po) e art. 9 della Deliberazione c. i. n. 4 del 17 dicembre 2015 e s.m.i. a. Approvazione dell'"Aggiornamento degli elaborati n. 3 e n. 8 del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del Bacino del fiume Po (PAI-Po) e delle Mappe della Pericolosità e del Rischio di Alluvione del PGRA del Distretto Idrografico del fiume Po: fiume Tanaro da Ceva alla confluenza nel fiume Po". b. Adozione di un "progetto di aggiornamento degli elaborati n. 3 e n. 8 del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del Bacino del fiume Po (PAI-Po) e delle Mappe della Pericolosità e del Rischio di Alluvione del PGRA del Distretto Idrografico del fiume Po: fiume Tanaro nei

Comuni di Alessandria, Alluvioni Piovera, Oviglio e Solero" e sua pubblicazione, ai fini della partecipazione attiva delle parti interessate, ai sensi dell'art. 68, comma 4 ter del d. lgs. n. 152/2006 e della successiva approvazione", per come indicativamente riportato negli stralci sotto riportati:



Stralcio "TAN\_005\_FASCE\_FLUVIALI" dell'Approvazione Variante Tanaro – Decreto 72/2022 (in rosso schematizzazione area della cava Biglini 8 in Comune di Monticello d'Alba)



Stralcio "TAN\_005\_Agg\_Aree\_Allagabili\_PGRA" dell'Approvazione Variante Tanaro – Decreto 72/2022 (in rosso schematizzazione area della cava Biglini 8 in Comune di Monticello d'Alba)

e pertanto di tale condizione occorrerà tenere debitamente conto in occasione dei possibili eventi di morbida e/o piena, ai fini della salvaguardia della pubblica e privata incolumità, adottando per tempo tutte le necessarie azioni di prevenzione e salvaguardia in accordo col sistema di Protezione Civile del Comune di Monticello d'Alba (CN), che dovrà essere preventivamente contattato dalla Ditta richiedente, per consentire gli eventuali aggiornamenti al proprio Piano di Protezione Civile, che dovessero rendersi necessari;

Arrivo: AOO A19000, N. Prot. 00011237 del 12/10/2022

13. l'accesso ed uso del cantiere dovrà avvenire sotto la sorveglianza continua della Ditta richiedente;
14. a lavori ultimati, la Ditta richiedente dovrà provvedere a sua cura e spese alla rimozione del cantiere ed al ripristino dello stato dei luoghi, salvo quanto diversamente autorizzato con il presente atto;

ed all'osservanza delle ulteriori seguenti condizioni:

15. l'autorizzazione stessa si intende accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, nei limiti che competono alla scrivente Agenzia e salvo i diritti di terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del Richiedente e con l'obbligo, da parte dello stesso, di tenere sollevata ed indenne l'AIPo ed i suoi funzionari da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'uso della presente autorizzazione, non esclusi gli eventi di piena;
16. per quanto non previsto nel presente parere, valgono le disposizioni vigenti in materia di polizia idraulica, avvertendo che la presente autorizzazione non vincola, ad alcuna servitù, l'Amministrazione concedente nei riguardi del corso d'acqua. Sono fatti salvi e riservati i pregressi diritti di terzi, con particolare riferimento a concessioni ed autorizzazioni in essere secondo le vigenti disposizioni di legge e di Codice Civile;
17. la scrivente Autorità Idraulica si riserva la facoltà di sottoporre il presente atto a revisione, ovvero di revocarlo, in qualunque momento ciò sia ritenuto necessario per motivi connessi alla sicurezza idraulica o in caso di inadempienza da parte del richiedente agli obblighi impostigli dalla presente parere; in tale occasione, il Richiedente dovrà provvedere, a propria cura e spese, al ripristino dei luoghi ed all'allontanamento delle materie di risulta, in conformità alle prescrizioni che verranno impartite dall'AIPo; in caso di inadempienza, la scrivente Agenzia provvederà in danno del Richiedente;
18. Il presente Nulla Osta idraulico ha una validità di 5 anni ai fini del rilascio del relativo procedimento autorizzativo, decorrenti dalla data di emissione, e continuerà a valere per tutta la durata dell'autorizzazione medesima alla coltivazione della cava che verrà assegnata, compreso le eventuali proroghe concesse, a condizione che non si verificano nel frattempo variazioni significative dello stato dei luoghi, tali da comportare una diversa tipologia d'intervento. Al verificarsi di tale evenienza, lo stesso N.O. è da ritenersi decaduto ed occorrerà procedere alla richiesta di una nuova autorizzazione idraulica, per come già previsto al succitato punto 8).

Si rimane in attesa della trasmissione del relativo provvedimento autorizzativo che verrà rilasciato.

Si rammenta, in ogni caso, che:

- in caso di eventuali piene del corso d'acqua, nulla potrà essere richiesto alla scrivente Agenzia in termini di indennizzo per i danni subiti dal richiedente, causati dagli eventuali fenomeni esondativi ed erosivi, neanche per effetto di opere realizzate per la difesa idraulica.

Il presente nulla osta, inoltre, non costituisce presunzione di legittimità sotto ogni altro aspetto diverso da quello strettamente idraulico, ferme restando tutte le vigenti norme e disposizioni di legge di competenza di autorità Regionale, Provinciale e Comunale.

Il presente parere non sostituisce eventuali altre autorizzazioni previste dalle normative vigenti il cui rilascio dovrà essere richiesto agli Enti preposti.

*Sulle controversie che dovessero insorgere in seguito alla sottoscrizione del presente parere ovvero sull'applicazione delle norme in esso contenute è ammesso il ricorso nelle forme e nelle sedi giurisdizionali previste dalle leggi in materia di acque pubbliche e di tutela delle opere idrauliche.*

*Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge presso il Tribunale delle Acque ai sensi dell'art. 140, 141 e 143 come previsto dal T.U. 1775/1937.*

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Il Dirigente Direzione Territoriale Idrografica Piemonte Orientale

Dott. Ing. Gianluca Zanichelli

*(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii.)*

Referenti: L. VATTIMO - N. Fedrigo

*(N.B.: tutte le successive comunicazioni dovranno essere direttamente trasmesse all'Ufficio Operativo di Alessandria all'indirizzo PEC di seguito riportato: [ufficio-al@cert.agenziapo.it](mailto:ufficio-al@cert.agenziapo.it))*